



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 10/12/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 183

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto-legge n. 146/2021, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro e si riepilogano le relative istruzioni operative. Inoltre, si forniscono indicazioni in ordine al trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e in merito al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

INDICE

Premessa

- 1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021*
 - 1.1 Datori di lavoro destinatari*
 - 1.2 Condizioni di accesso alle misure*
 - 1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti*
 - 1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 146/2021*
- 2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021*
 - 2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)*
 - 2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*
 - 2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015*
 - 2.4 Trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)*
 - 2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio*
 - 2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande*
- 3. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili*
 - 3.1 Quadro normativo*
 - 3.2 Datori di lavoro destinatari*
 - 3.3 Condizioni di accesso alla misura*
 - 3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020*
 - 3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono le tutele*
 - 3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio*
- 4. Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41 e UniEmens-CIG*
- 5. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria*
- 6. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga da richiedere alla Regione siciliana*
- 7. Modalità di esposizione del conguaglio*
- 8. Istruzioni contabili*

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (di seguito, anche decreto Fiscale).

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tra le varie disposizioni in materia di lavoro, contiene misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria. È stata inoltre prevista e la proroga dell'indennità di cui all'articolo 251-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana disposta fino al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 4034/2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale emergenziali richiedibili dai datori di lavoro e sono state altresì fornite le prime istruzioni operative.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge in commento.

1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale "COVID-19"

Il decreto-legge n. 146/2021, all'articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

1.1 Datori di lavoro destinatari

Nell'introdurre il nuovo periodo dei suddetti trattamenti, il citato comma 1 dell'articolo 11 fa riferimento ai "*datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69*".

La previsione, quindi, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.

1.2 Condizioni di accesso alle misure

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in commento, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito, anche decreto Sostegni). L'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, **non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane** di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021, i trattamenti di integrazione salariale ASO e CIGD previsti dal medesimo articolo

si rivolgono esclusivamente ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

Il comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso - per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD) - l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 11.

Resta altresì preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dal medesimo comma 8.

1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti

Come anticipato, i trattamenti previsti dal decreto-legge n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, ai fini dell'individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all'integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal decreto-legge n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2-bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella "COVID-19", le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l'invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 2.6.

A tal fine, per le domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro interessato a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente istanza e inoltrare una nuova apposita domanda con causale "COVID 19 - DL 146/21". Con riferimento al FIS, i datori di lavoro provvederanno a inviare apposita comunicazione nel "Cassetto previdenziale", attraverso il servizio "Comunicazione bidirezionale", indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it; le Strutture territoriali dell'Istituto dovranno trasmettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni relative ai Fondi centrali già pervenute.

Si precisa che, per i nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (ASO/CIGD) introdotti dal decreto Fiscale, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Si fa presente altresì che, fino al 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la disposizione

di cui al richiamato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che, per quanto sopra esposto, non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del decreto Sostegni per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto-legge n. 146/2021.

1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 146/2021

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021, stabilisce che i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo comma, nonché quelli disciplinati dal successivo comma 2 (cfr. il paragrafo 3), trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021

L'impianto delineato dal decreto-legge n. 146/2021 non modifica il precedente assetto normativo. Conseguentemente, si richiama quanto già illustrato dall'Istituto nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020).

2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

In merito all'Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui, per la valutazione delle richieste di Assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale competente.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista rispettivamente dalla legge n. 178/2020, dal decreto-legge n. 41/2021 e, da ultimo, dal decreto-legge n. 146/2021.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'Assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti in esame, l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 richiama, tra gli altri, l'articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) hanno in corso un Assegno di solidarietà.

Anche per questa specifica prestazione – la cui durata complessiva non può superare le 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 – ai fini dell'individuazione della decorrenza del nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro terranno conto di quanto già illustrato al precedente paragrafo 1.3.

La concessione dell'Assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'Assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'Assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadiscono le indicazioni fornite dall'Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia.

Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l'ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal decreto-legge n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi (cfr. i messaggi n. 3240/2021 e n. 3390/2021).

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'Assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

2.4 Trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020), si precisa che il decreto Fiscale non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si ricorda che, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come **"Deroga Plurilocalizzate"** esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come **"Deroga INPS"** (non plurilocalizzate). Si rammenta, inoltre, che le domande devono essere trasmesse con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione di quelle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). A tale proposito, si conferma che per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell'unità produttiva su cui far confluire le domande "accorpate", la scelta effettuata con riferimento alla normativa di cui alla legge n. 178/2020 e al decreto-legge n. 41/2021 è da considerarsi irreversibile.

Conseguentemente, la sede "accorpante" individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di Cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19 - DL 146/21".

Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

- **"COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento"**;
- **"COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano"**.

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19, ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti (cfr., sul punto, la circolare n. 86/2020). Si ribadisce che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.

2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio

I trattamenti di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti:

- 304,3 milioni di euro per i trattamenti di Assegno ordinario;
- 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di Assegno ordinario e la relativa contribuzione correlata che eccedono le risorse disponibili dai singoli Fondi (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015).

Ai fini del rispetto del citato tetto complessivo, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto Fiscale affida all'Istituto le attività di monitoraggio e prevede altresì che *"qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande"*.

2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Come anticipato nel messaggio n. 4034/2021, per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata "**COVID 19 - DL 146/21**".

Si ricorda che, in caso di presentazione erronea di una domanda per trattamenti diversi da quelli spettanti o comunque con errori o omissioni che ne impediscono l'accettazione, i datori di lavoro possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Qualora i datori di lavoro, che hanno esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021, abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella "COVID -19", per le settimane non ancora autorizzate, potranno presentare una nuova domanda con la nuova causale "**COVID 19 - DL 146/21**", chiedendo contestualmente l'annullamento della prestazione ordinaria.

La procedura per l'invio delle istanze inerenti ai periodi disciplinati dal decreto Fiscale è stata resa operativa, a far tempo dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), a prescindere dall'avvenuto rilascio, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto, dell'autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto-legge n. 41/2021.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

3. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili

3.1 Quadro normativo

L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

3.2 Datori di lavoro destinatari

Come anticipato in premessa, la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 è riservata **esclusivamente** ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Per una più dettagliata disamina dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 6.2 della circolare n. 125/2021.

I menzionati datori di lavoro - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, per periodi

decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

3.3 Condizioni di accesso alla misura

Nel regolamentare il nuovo periodo di trattamenti, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 – contrariamente a quanto disposto per i trattamenti di ASO e CIGD - non postula, per l'accesso alle nuove misure di sostegno, l'integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), che garantiscono una tutela per periodi che non possono collocarsi oltre il 31 ottobre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto fiscale, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis, a prescindere dalla durata di quest'ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l'accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Anche per i datori di lavoro di cui trattasi, che chiedono il periodo di massimo 9 settimane introdotto dal decreto-legge n. 146/2021, resta precluso - per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto - l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dall'articolo 11, comma 8, del decreto Fiscale. Resta altresì preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della n. 604/1966, e sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dal citato comma 8.

Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

Ai fini dell'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, la norma richiama altresì l'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) avevano in corso un trattamento di Cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro di cui trattasi devono essere stati autorizzati, in tutto o in parte, al precedente periodo di trattamenti introdotto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021.

Anche per la nuova richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario *iter* procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa

integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Per i restanti profili operativi si rinvia alle indicazioni applicative dettate nei paragrafi successivi.

3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono le tutele

Per richiedere il nuovo periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata "**COVID 19 - DL 146/21**".

Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 3.4, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "**COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS**".

Per entrambi i trattamenti, come già precisato al precedente paragrafo 1.4, è necessario che i lavoratori beneficiari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021).

3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio

I trattamenti di Cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020, disciplinati dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 140,5 milioni di euro.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

In materia di coperture finanziarie, si osserva, altresì, che il comma 9 del menzionato articolo 11 del decreto Fiscale ha provveduto a incrementare di 80 milioni di euro per l'anno 2021 il precedente limite di spesa (185,4 milioni di euro) previsto dall'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021, per il finanziamento delle prime 17 settimane di CIGO con causale COVID-19 in favore delle imprese di cui trattasi. Dopo l'implementazione delle risorse finanziarie, il tetto di spesa in argomento si attesta, quindi, sull'importo complessivo di 265,4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41 e UniEmens-CIG

In merito alle modalità di pagamento delle integrazioni salariali, rimane inalterata la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Per le operazioni di conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, si ricorda che trova applicazione l'articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. Al riguardo, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017.

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 146/2021, il comma 4 del medesimo articolo 11 conferma la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, considerato che la disciplina di cui al decreto-legge n. 146/2021 riguarda periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l'invio delle istanze riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile a far tempo dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più ampio accesso alle tutele in esame, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da "ottobre 2021", **rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale**, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.

5. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria

L'articolo 10 del decreto-legge n. 146/2021 disciplina l'accesso all'intervento di CIGS in favore dei lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

In particolare, il comma 1 del medesimo articolo 10 prevede che - al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria possa essere concesso, per una durata complessiva di 12 mesi, il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. Per la proroga dei trattamenti di cui trattasi, sono state stanziare risorse per un importo massimo di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Al fine di assicurare l'integrazione del menzionato trattamento di CIGS a carico del Fondo di

solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 prevede altresì l'incremento della dotazione del medesimo Fondo in misura pari a 212,2 milioni di euro per l'anno 2022.

Con riferimento al trattamento di CIGS introdotto dal suddetto articolo 10, si fa presente che nella procedura "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento: *161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021*.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "161", con l'emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

In merito al monitoraggio della spesa, si fa presente che, ai fini del rispetto del predetto limite, si terrà conto sia delle integrazioni salariali e della relativa contribuzione figurativa, sia degli ANF, ove spettanti.

6. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga da richiedere alla– Regione siciliana

Tra le altre misure di sostegno in favore di imprese e lavoratori, il decreto–legge n. 146/2021 è intervenuto anche in merito alla specifica indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dall'articolo 251-bis della legge n. 145/2018, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali hanno cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020.

L'articolo 11, comma 16, del decreto Fiscale, aggiungendo il comma 251-ter all'articolo 1 della legge n. 145/2018, prevede, infatti, che la citata indennità, cui non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possa essere concessa dalla Regione siciliana, in continuità, fino al 31 dicembre 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto.

Per il finanziamento della citata proroga, il successivo comma 17 del medesimo articolo 11 stanziava 1,39 milioni di euro per l'anno 2021.

Le istruzioni operative utili alla gestione dell'indennità in argomento sono contenute nella circolare n. 51/2021, alla quale si rinvia integralmente.

7. Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Trattamenti di Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021**

Per gli eventi di CIGD, gestiti con il sistema del *Ticket*, i datori di lavoro dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "**G814**", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 146/2021, nell'elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

In riferimento ai trattamenti di CIGD di aziende plurilocalizzate, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "**G815**", avente il significato di "Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate DL n.146/2020", nell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. Il contributo addizionale non è dovuto.

Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano (causali: "COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento" e "COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano"), i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "**G816**", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 146/2021 Deroga Trento e Bolzano", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Si ricorda che il codice evento da utilizzare riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è il codice evento "FDR".

- **Assegno ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**

In caso di accesso alle prestazioni di Assegno ordinario, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (*Ticket*).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> "**AOR**" già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del *Ticket*. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno).

L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (*Ticket*) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale *Ticket* identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento "**AOR**".

Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSollImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio e il relativo importo.

A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all'Assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale "**L010**", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021".

I datori di lavoro, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID 19 D.L. n. 146/2021, compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale di nuova istituzione "**L022**" avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 D.L. 146/2021".

Tali codici devono essere utilizzati sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (*Ticket*), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l'AnnoMese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione

Per i Fondi di solidarietà bilaterali relativi alle attività professionali e ai servizi ambientali, i datori di lavoro autorizzati all'Assegno ordinario a carico dei Fondi di appartenenza, valorizzeranno i nuovi codici causale "L009", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario attività professionali Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125" ovvero "L008", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario aziende del settore dei servizi ambientali Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019".

Per gli altri fondi di solidarietà bilaterali, per i Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige e del FIS, le aziende interessate continueranno a utilizzare il codice in uso "L001".

• **Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza**

epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L086", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art.11 c 2 del decreto legge n.146/2021", e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso "L038" (cfr. la circolare n. 9/2017).

- **Nuovo periodo di trattamento di CIGO di cui al decreto-legge n. 146/2021 per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L087", avente il significato di "Conguaglio CIGO COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS" e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017).

8. Istruzioni contabili

Gli oneri relativi alle prestazioni in argomento, finanziate dallo Stato, trattate nell'ambito dei precedenti paragrafi, disciplinate dagli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 146/2021, saranno rilevati, nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), ai conti di nuova istituzione come di seguito illustrato.

Per le rilevazioni contabili delle prestazioni di assegno ordinario a favore dei lavoratori iscritti al FIS, ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, erogate tramite conguaglio a cura dei datori di lavoro unitamente ai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, disciplinate dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30440 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU30441 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU30442 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori

dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU30443 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU30444 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU30445 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioi dei porti italiani (FOR);

GAU30446 - per onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU30447– per onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU30448 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU30449 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU30450 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU30451 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR);

GAU30452 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR);

GAU30453 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR),

da abbinare al codice elemento "L010", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021".

Agli stessi conti verranno contabilizzate le prestazioni ANF da conguagliare, mediante l'apposizione in Uniemens del codice elemento "L022", avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 D.L. 146/2021".

Per l'imputazione contabile delle prestazioni degli assegni ordinari, nell'ambito della gestione CP – Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019 – contabilità separata CPR, sono istituiti i seguenti conti:

CPR30130 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, del D.I. n. 104125/2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;

CPR30190 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all' articolo 5, comma 1 del D.I. n. 104125/2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – anno in corso, da abbinare al codice elemento "L009", avente il significato di "conguaglio assegno ordinario attività professionali Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125".

Inoltre, nell'ambito della gestione Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto Interministeriale n. 103594 del 09 agosto 2019– contabilità separata SAR, ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni degli assegni ordinari si istituiscono i seguenti conti:

SAR30130 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all'articolo articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;

SAR30190 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 – anno in corso, da abbinare al codice elemento "L008", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario aziende del settore dei servizi ambientali Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019".

Si istituiscono, inoltre, i seguenti conti:

GAU30412 - Assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR), - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU30417 - Assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR), - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga si istituiscono i seguenti conti:

GAU30300 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, da abbinare al codice elemento "G814", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 146/2021", e, nell'ambito del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR e del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR, si istituiscono i conti:

TNR30300 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga;

BOR30300 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, da abbinare al codice elemento "G816", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 146/2021 Deroga Trento e Bolzano".

Per le prestazioni di Cassa integrazione in deroga e connessi ANF per le aziende plurilocalizzate, si istituisce il seguente conto:

GAU30301 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate", da abbinare al codice elemento "G815" avente il significato di "Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate DL n.146/2020".

Per gli oneri relativi ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, come disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30418 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020;

da abbinare al codice elemento "L086", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art.11 c 2 del decreto legge n.146/2021";

GAU30419 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF di cui all'art. 20 del D.L. n. 18/2020, per le aziende che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, da abbinare al codice elemento "L087", avente il significato di "Conguaglio CIGO COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS".

Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno corrisposte direttamente dall'Istituto ai lavoratori, tramite la procedura "Pagamenti accentrati". A tale scopo, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30460 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU30461 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU30462 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU30463- onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU30464 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU30465 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà Ormezzatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR);

GAU30466 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU30467 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU30468 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU30469 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU30470 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU30471 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR);

GAU30472 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR),

GAU30473 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR);

GAU30432 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR) art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU30437 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR) art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU30454 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;

GAU30455 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate";

GAU30438 – per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;

GAU30439 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di cui all'art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS.

I debiti per le prestazioni suddette dovranno essere imputati al conto già esistente GAU10160.

Relativamente agli oneri per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR e del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR, si istituiscono i seguenti conti:

TNR30454 – per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi

ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;

BOR30454 – per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti TNR10318 e BOR10318.

Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità della Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione dei codici bilancio esistenti "3219" per la gestione GAU, "3220" per la gestione TNR e "3221" per la gestione BOR.

Per la rilevazione contabile degli oneri per gli assegni ordinari, da rilevare nell'ambito della Gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019 – contabilità separata CPR, corrisposti direttamente ai beneficiari, si istituiscono i seguenti conti:

CPR30100 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1 del D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Per l'imputazione del debito verso i lavoratori beneficiari degli assegni ordinari, si istituisce il conto:

CPR10130 - Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

"3257– Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, del D.I. n. 104125/2019 – CPR".

Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell'esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto CPR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

Per la registrazione di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto CPR24130, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1197 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, D.I. n. 104125/2019 – CPR".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al nuovo conto CPR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "1197" dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Per la rilevazione contabile degli oneri per gli assegni ordinari, da rilevare nell'ambito della Gestione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto Interministeriale n. 103594 del 09 agosto 2019 – contabilità separata SAR, corrisposti direttamente ai beneficiari, si istituiscono i seguenti conti:

SAR30100 - assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, corrisposti direttamente;

La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione SAR10130.

Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

"3258 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 6, comma 1 lett. a) del D.I. n. 103594/2019 – SAR".

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell'esercizio, risultino ancora da definire, andranno contabilizzati al conto di nuova istituzione SAR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto SAR24130, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

"1198 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 6, comma 1 lett. a), del D.I. n. 103594/2019 – SAR".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al nuovo conto SAR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "1198" dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:

GAU24460 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU24461 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU24462 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU24463 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU24464 – recupero e/reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU24465 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaoli dei porti italiani (FOR);

GAU24466 - recupero e/ reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU24467 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU24468 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU24469 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU24470 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU24471 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR);

GAU24472 recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR);

GAU24473 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR);

GAU24432 – recupero e/o il rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR) - art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU24437 – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR)- art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU24454 - recupero e/o il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;

GAU24455 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive “plurilocalizzate”;

GAU24438 - recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;

GAU24439 - recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS;

TNR24454 – recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento – TNR;

BOR24454 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR.

Ai citati conti di recupero sono abbinati, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", i codici bilancio "1171" per la gestione GAU, "1172" per la gestione TNR e "1173" per la gestione BOR.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati ai conti esistenti GAU00030, TNR00130 e BOR00130 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".

I codici bilancio "1171", "1172" e "1173", sopra menzionati, evidenzieranno anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Per rilevare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 146/2021, si istituiscono i seguenti conti:

GAU30235 – onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

da abbinare al nuovo codice evento 161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021;

GVR30235 – onere per la prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati rispettivamente ai conti in uso GPA10029 e GVR10130.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati, dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia, in contropartita del conto in uso GPA10031, rispettivamente ai codici bilancio esistenti "03052" e "03079".

Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti nuovi conti:

GAU24235 – recupero e/o il rentroito dell'onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

GVR24235 – recupero e/o il rentroito della prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Gli stessi conti saranno abbinati, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti", ai codici bilancio in uso "01094" per la gestione GAU e "1098" per la gestione GVR, da utilizzare anche ai fini dell'eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA00069.

Per la proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga spettante ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, si conferma il conto istituito con la circolare n. 51/2021:

GAU30375 - per i trattamenti di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, concessi dalla Regione Sicilia.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto in uso GPA10052.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati, dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia, in contropartita del conto in uso GPA10031, al codice bilancio già in uso "3038 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni indennità di mobilità – GA".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si conferma il seguente conto:

GAU24375 recuperi e reintroiti relativi al trattamento di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa della Regione Sicilia.

Lo stesso conto sarà abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti", al già esistente codice di bilancio "1081 – indebiti relativi alle indennità di mobilità", da utilizzare anche ai fini dell'eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA00069.

Per le richieste di pagamento diretto con anticipo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 78/2020, nella quale sono stati istituiti i conti:

GPA53112 - per la rilevazione dell'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari, in deroga e degli assegni ordinari, in contropartita, in sezione "Avere" del conto di debito;

GPA10112 - per la rilevazione dei debiti per le anticipazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale ordinari, in deroga e assegni ordinari.

Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti nuovi conti (sezione Dare):

GAU32460 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU32461 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU32462 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU32463 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU32464 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU32465 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaiolli dei porti italiani (FOR);

GAU32466 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU32467 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU32468 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU32469 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU32470 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU32471 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR);

GAU32472 onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR);

GAU32473 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR);

GAU32454– onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;

GAU32455 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive “plurilocalizzate”;

TNR32454 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR;

BOR32454 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo di solidarietà

bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR;

GAU32438 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;

GAU32439 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di cui all'art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS;

GAU32332 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (CPR) -art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU32337 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali (SAR) -art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

GAU32235 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – art. 10 D.L. 146/2021;

GVR32235 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi non oltre il 31 dicembre 2022 – art. 10, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – art. 10 D.L. 146/2021;

CPR32141 – Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari;

SAR32141 – Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari, nonché al conto già esistente:

GAU32375 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa della Regione Sicilia, da movimentare in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle gestioni e Fondi di iscrizione dei lavoratori.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.